

ABSTRACT

Il coordinamento tra processo penale *de societate* e procedura fallimentare trova la sua giustificazione nelle plurime interferenze che si verificano tra le due discipline. Vi è da dire, infatti, che la dichiarazione di fallimento della persona giuridica produce effetti sul sistema di accertamento della responsabilità penale, chiamato a fare i conti anche con le ulteriori e contrapposte esigenze liquidatorie proprie della procedura concorsuale. Questo accade soprattutto nell'applicazione dei provvedimenti cautelari e ablativi sui beni facenti parte della massa attiva, dove la pretesa punitiva dello stato deve misurarsi con le ragioni dei creditori, essendo essi titolari di diritti sulle medesime *res*.

Il presente elaborato si concentra, in prima battuta, su questo difficile equilibrio di rapporti, prendendo le mosse dalle posizioni dottrinali e giurisprudenziali in materia e ricercando soluzioni adattabili sia ai principi di sistema sia alle pronunce costituzionali sul tema.

Tenuto conto di questo necessario bilanciamento, ci si interroga, successivamente, sui possibili strumenti che l'ordinamento mette a disposizione a tutela degli interessi soccombenti, analizzando le norme processual-penalistiche e fallimentari. Da un lato, dunque, emerge la questione della legittimazione del curatore ad agire in giudizio e ad impugnare i provvedimenti cautelari pregiudizievoli per il ceto creditorio. L'analisi prende le mosse dal ruolo del curatore nonché dal diritto vantato dai creditori concorsuali per poi soffermarsi sull'esperibilità da parte della curatela dei singoli mezzi di tutela volti a rimuovere quegli atti pregiudizievoli per la reintegrazione del patrimonio sociale. Dall'altro lato, si pone il tema dell'istanza recuperatoria e sanzionatoria dello stato a fronte dell'accertamento di responsabilità dell'ente. In particolare, il quadro sanzionatorio previsto dal legislatore deve necessariamente confrontarsi con gli istituti che governando la disciplina fallimentare e se, dal punto di vista meramente teorico, non si pongono particolari perplessità, in realtà, guardando al concreto, non sono poche le problematiche che emergono sia nel recupero delle somme pecuniarie dovute all'erario sia nell'irrogazione dell'eventuale sanzione interdittiva a carico dell'ente fallito.

L'assenza di una disciplina legislativa ha certamente contribuito ad alimentare i dubbi e le incertezze che caratterizzano la materia e che, con il presente elaborato, vengono in evidenza. Il motivo di tale lacuna è da ricercare nell'idea di fondo che da sempre contraddistingue il sistema penale, ovvero l'impossibilità che ulteriori e contrapposti interessi, anch'essi meritevoli di tutela, possano prevalere sulle esigenze punitive tipiche del processo a carico di un imputato. Ad oggi, tuttavia, l'accresciuta importanza acquisita nel tempo dagli interessi privati sottesi alla procedura fallimentare ha fatto sì che quella assoluta certezza di prevalenza delle esigenze sanzionatorie sul soggetto sottoposto a processo non venga più data per assodata. A questo si aggiunga anche che sono venuti meno tutti i dubbi riguardo l'oggetto su cui si instaurano entrambe le procedure posto che esse non possono che interessare gli stessi beni. I proventi del reato, infatti, fanno parte della massa attiva, soggetta a liquidazione e a ripartizione tra i creditori.

Così, in un quadro in continua evoluzione, il raccordo tra le due materie è risultato sempre più articolato e complesso, tanto da richiedere un celere intervento legislativo che possa sciogliere le problematiche non ancora definitivamente risolte.